

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Allegato "Prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo"

Indice

| | |
|------------------------------|--------|
| Premessa..... | pag. 1 |
| Una definizione..... | pag. 1 |
| Il fenomeno in Italia..... | pag. 2 |
| La normativa precedente..... | pag. 2 |
| La legge n.71/2017..... | pag. 3 |
| Ruoli e responsabilità | pag. 4 |
| Procedura scolastica | pag. 6 |
| Mancanze disciplinari | pag. 7 |
| Sanzioni disciplinari | pag. 7 |

Premessa

L'Istituto Comprensivo Antonio Scarpa intende prevenire e contrastare ogni tipologia di condotta riconducibile ad atti di bullismo e cyberbullismo, in risposta alla diffusione di tali pratiche tra i giovani e in ottemperanza a quanto stabilito per legge.

Una definizione

Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato e vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, ad azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni¹.

Le azioni possono riguardare molestie verbali (offese, parolacce, insulti), persecuzioni (derisione per l'aspetto fisico o per il modo di parlare) fino ad aggressioni fisiche. I comportamenti sono intenzionali, sistematici, collocati in contesti sociali (quasi sempre scolastici) e caratterizzati da una asimmetria di potere.

La tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo, ovvero bullismo in Internet.

Il cyberbullismo si definisce come un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi.

¹ Dan Olweus, *Bullismo a scuola. Ragazzi oppressi, ragazzi che opprimono*, Giunti Editore 2007

Il fenomeno in Italia

I risultati emersi da un'indagine dell'Osservatorio Nazionale Adolescenza dicono che, nel 2017, il 30% dei ragazzi tra gli 11 e i 13 anni è stato vittima di bullismo e il 10% di cyberbullismo².

A questo dato, già di per sé preoccupante, ne va aggiunto un altro: l'età dei minori coinvolti si è abbassata notevolmente rispetto al passato. I gruppi su WhatsApp, uno dei primi social network che i ragazzi iniziano ad utilizzare, se usati in modo distorto, diventano terreno fertile per i cyberbulli: alcuni ragazzi vengono intenzionalmente esclusi dai gruppi classe, oppure vengono presi di mira, derisi ed esortati a fare silenzio e a non intervenire perché non avrebbero diritto di parlare. In alcuni casi, invece, si arriva addirittura a creare gruppi specifici (rigorosamente alle spalle delle vittime)³.

La normativa di riferimento

Nel **2007**, sull'onda dei crescenti e gravi fatti di cronaca, il Ministero emana diversi documenti:

- la Direttiva n.16 *Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo*⁴ con l'obiettivo di mettere a disposizione delle autonomie scolastiche un insieme di opportunità e risorse per sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi.
- la Direttiva n. 30 *Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica*⁵, ribadisce non solo che l'uso di tali strumenti è assolutamente vietato, ma che esso rappresenta un'infrazione disciplinare da sanzionare. Tale sanzione deve essere individuata da ciascuna istituzione scolastica in sede di regolamentazione di istituto e deve essere incentrata non solo su un'impostazione repressiva, ma anche educativa, mediante lo svolgimento di attività "riparatorie".
- la Direttiva n. 104 *Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali*⁶ dove si chiarisce che chiunque intenda acquisire e divulgare tali dati deve informare la persona interessata circa le finalità e le modalità del trattamento che si intende effettuare e ottenerne consenso espresso.

Passano alcuni anni e nel **2015** vengono pubblicate le *Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo*⁷. Il documento mette in evidenza le nuove frontiere del bullismo rese possibili dall'evoluzione tecnologica e sottolinea come tali atti si configurino sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza nei confronti

² <http://www.adolescenza.it/osservatorio/nella-rete-della-rete-report-annuale-osservatorio-nazionale-adolescenza-2017/>

³ <http://www.linkiesta.it/it/article/2018/05/05/bullismo-e-cyberbullismo-vittime-e-carnefici-sono-sempre-piu-giovani/37986/>

⁴ http://www.edscuola.it/archivio/norme/direttive/dir016_07.htm

⁵ https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/prot30_07.pdf

⁶ http://www.edscuola.it/archivio/norme/direttive/dir104_07.pdf

⁷ http://www.istruzione.it/allegati/2015/2015_04_13_16_39_29.pdf

di chi è diverso per etnia, per religione, per caratteristiche socio-fisiche, per genere, per orientamento sessuale e per realtà familiari.

Scuola e Famiglia, attraverso un esplicito riferimento al Patto di corresponsabilità educativa⁸, vengono sollecitate a promuovere percorsi che valorizzino la diversità, considerandola una ricchezza.

Il documento suggerisce di promuovere una doppia educazione, *con* i media e *ai* media, al fine di assicurare un uso consapevole delle tecnologie digitali. Tra le regole basilari della comunicazione e del comportamento sul web vengono citate:

- netiquette e uso corretto dei servizi di Rete
- regole di scrittura per le e-mail
- decalogo della privacy digitale
- individuazione dei comportamenti scorretti online e uso consapevole dei social network

Le linee di orientamento forniscono precisi strumenti di segnalazione per episodi di bullismo e cyberbullismo (numero verde Telefono Azzurro 1.96.96) e per presenza di materiale pedopornografico (Save the Children www-stop-it.it)

Tra le azioni che le scuole sono chiamate a mettere in campo, vengono suggeriti:

- il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica;
- l'aggiornamento del Regolamento di Istituto;
- la comunicazione agli studenti e alle loro famiglie sulle sanzioni previste;
- la somministrazione di questionari agli studenti e ai genitori finalizzati al monitoraggio;
- percorsi di formazione tenuti da esperti rivolti ai genitori;
- ideazione e realizzazione di campagne pubblicitarie;
- creazione sul sito web della scuola di una sezione dedicata;
- utilizzo di procedure codificate per segnalare;

La legge n.71 del 29 maggio 2017

L'iter di questa legge inizia nel 2013, subito dopo il suicidio di Carolina Picchio, una ragazza di quindici anni che non è riuscita a sostenere gli attacchi ricevuti in rete⁹ e che era stata allieva della Senatrice Ferrara, promotrice della legge. Nel **2017**, all'unanimità, la Camera ha approvato la legge che introduce *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*¹⁰

La norma definisce cyberbullismo "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

La legge si presenta con un approccio inclusivo, invita i diversi soggetti a prevedere una progettualità che abbia sempre un carattere educativo e mai punitivo. Vengono quindi attribuiti compiti e responsabilità ben precisi.

⁸ "Strumento pattizio innovativo attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l'istituzione scolastica, la famiglia e gli studenti" (C.M. n. 3602 del 31 luglio 2008)

⁹ https://www.corriere.it/cronache/16_settembre_16/mia-carolina-uccisa-2600-like-3655a4f8-7bd2-11e6-a2aa-53284309e943.shtml

¹⁰ <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/03/17G00085/sg>

Ruoli e responsabilità

Il Dirigente scolastico

- definisce le linee di indirizzo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e del Patto di Corresponsabilità affinché contemplino misure specificatamente dedicate alla prevenzione del cyberbullismo
- attiva specifiche intese con i servizi territoriali (servizi alla salute, servizi sociali, forze dell'ordine...) in grado fornire supporto specializzato e continuativo ai minori coinvolti
- assicura la massima informazione alle famiglie di tutte le attività e iniziative intraprese (anche attraverso una sezione dedicata sul sito web della scuola)
- informa tempestivamente, salvo che il fatto costituisca reato, qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo, i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e attiva adeguate azioni di carattere educativo

Il docente referente

- partecipa ad una formazione specifica
- promuove attività di prevenzione ed educazione
- coordina la rete di attori per le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo
- supporta l'informazione per colleghi/collegio d'istituto e genitori
- supporta il Dirigente scolastico nella revisione/stesura di Regolamenti, atti e documenti
- raccoglie e diffonde buone pratiche educative e organizzative
- promuove azioni di monitoraggio

Il collegio dei docenti

- promuove l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali
- favorisce scelte didattiche e progetti volti ad assicurare l'acquisizione e lo sviluppo di competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di educazione alla cittadinanza attiva e globale
- promuove un ruolo attivo di studenti ed ex-studenti in attività di educazione tra pari

I docenti

La strategia migliore per combattere il bullismo e il cyberbullismo è sicuramente la prevenzione. Nelle Indicazioni Nazionali si legge che è necessario dedicare particolare cura alla formazione della classe come gruppo, alla promozione dei legami cooperativi tra i suoi componenti, alla gestione degli inevitabili conflitti indotti dalla socializzazione. La scuola si deve costruire come luogo accogliente, coinvolgendo in questo compito gli studenti stessi. La formazione di importanti legami di gruppo è la condizione indispensabile per lo sviluppo della personalità di ognuno.

I docenti devono imparare a riconoscere, attraverso un'attenzione costante ai fattori di rischio e alle dinamiche relazionali in atto, gli atti di bullismo/cyberbullismo, distinguendoli da atti di violenza generica.

Il docente che sospetta che stia accadendo qualcosa tra gli alunni della propria classe, riferibile a un episodio di bullismo o cyberbullismo può:

- condividere con il referente per il cyberbullismo quanto ha osservato e valutare insieme possibili strategie
- valutare se è il caso di avvisare il consiglio di classe
- valutare se è il caso di avvisare il Dirigente Scolastico
- sondare il clima di classe, ascoltando i ragazzi e monitorando ciò che accade
- se ha un dubbio su come procedere può telefonare alla help line del progetto Generazioni Connesse al numero 1.96.96

Qualora, invece, il docente abbia certezza che stia accadendo qualcosa tra gli alunni della propria classe, riferibile a un episodio di bullismo o cyberbullismo deve:

- condividere con il referente per il cyberbullismo quanto ha osservato e valutare insieme possibili strategie
- avvisare il Dirigente scolastico che convoca il consiglio di classe
- richiedere la consulenza dello psicologo scolastico

I genitori

Da una recente ricerca curata da Telefono Azzurro¹¹ emerge che solo la metà dei ragazzi che sono stati vittime di cyberbullismo ha avvisato i genitori. Questo significa che i genitori devono saper cogliere i segnali di disagio anche in assenza di una comunicazione aperta. A titolo esemplificativo, un ragazzo vittima di cyberbullismo:

- cambia improvvisamente il comportamento con gli amici, a scuola o nei luoghi di socializzazione
- evita l'uso di computer, telefoni e altre tecnologie per comunicare con gli altri
- appare stressato quando riceve un messaggio
- mostra scarsa autostima, depressione, disturbi alimentari o del sonno.

In generale è bene fare in modo che internet non sostituisca la vita "reale". Tanto più si identificano in quello che condividono su internet, tanto più i ragazzi possono essere feriti da chi li attaccherà. I genitori devono assicurare ai propri figli le corrette impostazioni di privacy su tutti i dispositivi a cui hanno accesso.

Nel caso ci sia un sospetto, è bene informare la scuola (un docente di classe, il referente per il bullismo e il cyberbullismo, il dirigente scolastico) per avviare un proficuo scambio di informazioni. In caso di dubbio i genitori si possono rivolgere alla help line di Telefono Azzurro al numero 1.96.96 o consultare la sezione dedicata al Bullismo e al Cyberbullismo del sito web della scuola.

¹¹ <http://www.azzurro.it/it/content/telefono-azzurro-presenta-la-ricerca-spettatori-del-web-realizzata-con-doxakids>

La legge 71/2017 indica per la prima volta tempi e modalità per richiedere la rimozione di contenuti ritenuti dannosi per i minori. Il minore sopra i 14 anni vittima di cyberbullismo (o anche il genitore) può chiedere al gestore del sito Internet o del social media o al titolare del trattamento di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete. Se non vi provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore¹².

La legge, infine, introduce uno strumento di intervento preventivo quale l'ammonimento del Questore (qualora non si ravvisino reati, non sia stata formalizzata querela o non sia stata presentata denuncia). Il cyberbullo, sulla falsariga di quanto già è previsto per lo stalking, potrà essere formalmente ammonito dal questore che lo inviterà a non ripetere gli atti vessatori. Insieme al minore sarà convocato anche un genitore. Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Gli alunni

Gli alunni, oltre a rispettare tutti i regolamenti scolastici, devono essere sensibilizzati ad un uso responsabile della Rete (sia per motivi di studio e ricerca, sia come mezzo per restare in contatto con i propri compagni) e devono diventare capaci di gestire le relazioni digitali che instaurano anche fuori da scuola. Questo obiettivo può essere raggiunto solo se gli interventi formativi vedono la partecipazione e la collaborazione degli alunni stessi. Nello specifico, la legge 71 individua nell'educazione tra pari uno strumento privilegiato per veicolare informazioni e buone pratiche.

La competenza digitale è sempre più centrale per una cittadinanza attiva e consapevole. Il quadro comune di riferimento europeo delle Competenze Digitali (DIGCOMP)¹³ individua, tra le principali aree di competenza, proprio quella della sicurezza, intesa come protezione personale, protezione dei dati, protezione dell'identità digitale, misure di sicurezza e uso sicuro e sostenibile.

E' evidente che una maggiore competenza "tecnica" aiuta le possibili vittime di cyberbullismo a proteggersi, ma non basta. Questa competenza deve essere inserita in un percorso più ampio sulla conoscenza di sé, sulle emozioni, sulle dinamiche nelle relazioni sociali, sull'affettività e la sessualità.

Procedura scolastica

Tutti i soggetti (adulti e minori) che si trovassero coinvolti in situazioni di sospetto o conclamato bullismo o cyberbullismo vengono coinvolti in percorsi di ascolto e dialogo. In particolare, il bullo/cyberbullo deve essere aiutato a comprendere le conseguenze delle proprie azioni nell'ottica di una assunzione di responsabilità e di riparazione del danno. La vittima è supportata attraverso le risorse interne della scuola e/o attraverso l'intervento delle aziende sanitarie locali. Alle famiglie si garantiscono tutte le informazioni utili per affrontare l'inevitabile situazione di disagio e per eventualmente difendersi in sede legale (Polizia Postale e delle Comunicazioni). Gli spettatori vengono sollecitati a rielaborare quanto accaduto, facendo riflettere su quanto il loro eventuale silenzio/assenso abbia contribuito a rafforzare il comportamento del bullo/cyberbullo.

¹² <https://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo>

¹³ http://www.cittadinanzadigitale.eu/wp-content/uploads/2017/11/DigComp%202.1_Sandra%20Troia.pdf

Mancanze disciplinari

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come bullismo:

- l'isolamento della vittima
- l'intimidazione del singolo o del gruppo
- la violenza psicologica
- la violenza fisica

Per il cyberbullismo, invece, si possono distinguere otto tipologie, differenti per la modalità attraverso la quale si manifestano e lo "spazio" o contesto virtuale in cui si inseriscono:

- Flaming: messaggi violenti e volgari mirati a suscitare una lite on line.
- Harassment: dall'inglese "molestia": invio ripetuto di messaggi offensivi, scortesi ed insultanti con l'obiettivo di ferire qualcuno
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere la propria incolumità.
- Denigrazione: parlare di qualcuno online, inviare o pubblicare pettegolezzi, dicerie crudeli o foto compromettenti per danneggiare la reputazione della vittima o le amicizie.
- Outing estorto: registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia, e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: violare l'account di qualcuno, farsi passare per questa persona ed inviare messaggi per dare una cattiva immagine della stessa, crearle problemi o pericoli e danneggiarne la reputazione o le amicizie.
- Esclusione: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online (come una lista di amici) per ferirla.
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- Ulteriori comportamenti previsti dalla legge 71/2017

Sanzioni disciplinari

In base a quanto stabilito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria¹⁴, le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio di riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

La scuola adotta sanzioni disciplinari che possono variare, a seconda della gravità dei fatti accertati:

- nota disciplinare (con rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento)
- convocazione dei genitori dell'alunno/a

¹⁴ <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/18/007G0251/sg>

- lettera di comunicazione formale ai genitori
- intervento personalizzato con l'obiettivo di sviluppare l'empatia, la capacità di dialogo
- sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extra scolastiche
- attività risarcitorie di natura sociale e culturale a vantaggio della comunità scolastica
- allentamento dalle attività didattiche
- eventuale segnalazione alle autorità competenti

Milano, 28 giugno 2018

Regolamento integrato con l'allegato relativo alla Prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 32 del 28/06/2018